



L'aspetto meno noto della vita di una **associazione sportiva dilettantistica** costituita in forma di associazione non riconosciuta appare proprio essere quello del suo **scioglimento**

L'associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali, a titolo esemplificativo:

- la scadenza dell'eventuale termine di durata,
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea,
- il raggiungimento dello scopo,
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
- il venire meno di tutti gli associati.
-

Il verificarsi di una delle suddette cause, tuttavia, non determina ancora l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno "**stato di liquidazione**" e, pertanto, si dovrà provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti previa vendita, se necessaria, dei beni dell'associazione e, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina la vera e propria estinzione dell'ente.

La giurisprudenza tende in genere ad escludere l'applicabilità in via analogica della speciale disciplina di liquidazione della persona giuridica prevista per le associazioni riconosciute dagli artt. 30 c.c. e 11 disp. att., rilevando che ciò implicherebbe un sistema di pubblicità legale quale il registro delle persone giuridiche sul quale annotare nominativi dei liquidatori, opposizioni dei creditori, eccetera.

Pertanto, alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, devono procedere gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a tal fine, eventualmente anche in regime di *prorog*

atio

conservando il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti dell'associazione.

Consegue che, qualora si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale **è da considerare estinta solo quando non sia più titolare di rapporti giuridici**, non trovando applicazione la disciplina prevista per le associazioni riconosciute, non sussiste alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali dei creditori dell'associazione stessa.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ammette che, poiché ove l'estinzione della persona giuridica sia dichiarata dall'autorità governativa, o lo scioglimento sia deliberato dall'associazione, il procedimento di nomina di uno o più commissari da parte del presidente del Tribunale, ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att., ha natura di intervento di volontaria giurisdizione e non è rivolto a risolvere un conflitto su diritti, detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute limitatamente ai casi in cui lo scioglimento di questa sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque tra loro non controverso.

Se dopo le operazione di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto per finalità altruistiche di natura sportiva o, in mancanza, sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguano scopi analoghi. Eventuali passivi dovranno essere ripianati dagli associati

È, comunque, da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.

Ciò è confermato, implicitamente, anche dalle disposizioni dell'art. 24 c.c. che al comma 4 nega ogni diritto sul patrimonio dell'associazione all'associato che receda o sia escluso; e sarebbe, quindi, incongruo ammettere che gli associati superstiti al momento dell'estinzione possano ripartirsi tra loro il patrimonio dell'ente.

L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale devoluzione del suo patrimonio residuo è l'assemblea degli associati che ai sensi dell'art. 23, comma 3, c.c., delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti degli associati stessi. Tale quorum

deliberativo potrà essere modificato in sede statutaria.

L'eventuale mancato riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni non comporterà, *ipso iure*, lo scioglimento dell'associazione, ma la sua mancata possibilità di qualificarsi "associazione sportiva dilettantistica". Medesima conseguenza accade nel caso in cui l'associazione non provveda alla riaffiliazione ad una Federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva perdendo così il riconoscimento sportivo da parte del Coni.

Ne deriva che l'associazione potrà continuare ad esistere, ma non potrà godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisizione di tale status e partecipare all'attività indetta dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva.

Analogamente l'eventuale disconoscimento della propria natura, in sede accertativa, comporterà il venir meno dello *status* di associazione sportiva ma non la cancellazione del soggetto.